

**COOP E TERZO SETTORE**di **CRISTIANO CORGHI****Terzo settore, un altro tassello verso la riforma**

*Pubblicato il D.M. Lavoro n. 106/2020, si apre la fase operativa del Registro Unico Nazionale, con alcune ombre in relazione agli adeguamenti statutari e agli aspetti fiscali.*

Il testo normativo ha chiarito i casi di **iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo Settore**, eliminando il meccanismo di sostanziale trasmigrazione automatica delle Onlus previsto in un primo momento dalla bozza di decreto emanata lo scorso 31.10.2019 e ribadendo al contempo l' **efficacia di natura costitutiva dell'iscrizione**. Per gli enti funzionanti in forma di **Onlus**, sarà l'Agenzia delle Entrate a pubblicare l'elenco dei soggetti iscritti nella relativa anagrafe e interessati dalla norma, sia in relazione all'adeguamento statutario, sia per gli aspetti fiscali di devoluzione del patrimonio nel caso di mancata iscrizione tra gli ETS.

Sarà compito di ogni singolo ente inserito nell'elenco dell'Agenzia delle Entrate, **richiedere ufficialmente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale**, scegliendo la sezione di appartenenza, attraverso un'apposita istanza da inoltrare **entro il 31.03** del periodo di imposta successivo all'autorizzazione UE (prevista dall'art. 101, D.Lgs. 117/2017). Da un punto di vista fiscale, tuttavia, la **mancata presentazione di tale istanza** dovrebbe a tutti gli effetti determinare, come si diceva, i meccanismi devolutivi del patrimonio dell'ente previsti direttamente dal D.Lgs. 460/1997 in relazione alla perdita della qualifica e confermati dalla risoluzione n. 59/E/2007 che ha, di fatto, aperto la strada all'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria.

**ODV e APS**, invece, vedranno i loro dati trascritti d'ufficio nel Registro grazie alla comunicazione che Regioni e Province autonome dovranno effettuare entro 90 giorni dalla piena operatività del Registro stesso, che verrà determinata ufficialmente con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, in base all'art. 30, D.M. 106/2020. Cancellate dai registri regionali o provinciali attuali, APS e ODV dovranno solo **attendere il perfezionamento dell'iter**, in totale continuità della propria posizione, potendo godere anche dei benefici fiscali acquisiti grazie al proprio status. L'art. 31, c. 1, D.M. 106/2020, infatti, parrebbe confermare anche dal punto di vista fiscale la risoluzione 25.10.2019, n. 89/E, dell'Agenzia delle Entrate. La stessa cosa dovrebbe valere per le Onlus, agevolate dal fatto che l'abrogazione ufficiale del D.Lgs. 460/1997 avrà luogo ai sensi dell'art. 102 D.Lgs. 117/2017, cioè dopo l'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale.

Questo confermerebbe a buon titolo la possibilità degli enti funzionanti in forma di Onlus di continuare a godere dei benefici fiscali derivanti dalla loro qualifica, fino al pieno funzionamento della norma di riferimento. La questione, in realtà, non è di poco conto, dovendo necessariamente l'entrata in funzione del Registro essere **coordinata con il termine per l'adeguamento degli statuti**, attualmente fissato dall'ultima proroga intervenuta in ordine di tempo (contenuta nell'art. 35 D.L. 18/2020) al prossimo 31.10 e per la verità di difficile concretizzazione.

In attesa di una nuova, auspicabile, estensione del termine di adeguamento, tale da armonizzare correttamente i tempi che porteranno alla piena funzionalità del Registro Unico Nazionale, rimane per gli enti la necessità di **valutare gli aspetti determinanti per il proprio futuro**, in relazione tanto all'eventuale transizione (ogni forma giuridica adottabile con l'adeguamento, presuppone infatti modalità di esercizio dell'attività e obblighi specifici) quanto alla valutazione di opportunità offerte dal D.Lgs. 117/2017 e dalla conseguente necessità di adeguamento statutario. Forse è superfluo ricordarlo, ma per la transizione pare opportuna la **valutazione di uno statuto con efficacia successiva alla delibera di adozione**. Nessuna complicazione, invece, per gli enti non commerciali diversi da ODV, APS e non funzionanti in forma di Onlus che, anche dopo l'entrata in funzione del RUNTS, potranno adottare le delibere necessarie per richiedere l'iscrizione tra gli ETS.